



**SCUOLE "SACRA FAMIGLIA"**

**SECONDARIA DI PRIMO GRADO VR1M00100R**

**ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO VRTN025003**

**Indirizzo: Turismo**

**Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing**

**LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO VRPSN9500T**

**Via Nascimbeni, 12**

**37010 Castelletto di Brenzone - VR**

**Tel. 045.6598.800 Fax 045.6598.886**

**[www.scuolesacrafamiglia.it](http://www.scuolesacrafamiglia.it) - [segreteria@scuolesacrafamiglia.it](mailto:segreteria@scuolesacrafamiglia.it)**

# **STATUTO ORGANI COLLEGIALI**

**AGGIORNATO AL 25 OTTOBRE 2017**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

## **Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali**

L'Istituto "Sacra Famiglia" di Castelletto di Brenzone (Verona), per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative, secondo la normativa vigente, con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il Consiglio di Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

È costituito un unico Consiglio per le scuole presenti nell'Istituto, cioè scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Oltre a tale Consiglio si articolano anche i seguenti organi collegiali: Giunta esecutiva, consigli di classe, collegio dei docenti, organo di garanzia.

## **Art. 2 - Finalità istituzionali**

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dall'Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia, e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto. All'Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

### **CONSIGLIO DI ISTITUTO**

## **Art. 3 – Composizione**

La composizione è stabilita dall'art. 22.1 del Regolamento di Istituto, e cioè:

- a) il Gestore (membro di diritto);
- b) i presidi (membri di diritto);
- c) insegnanti: 6 eletti così distribuiti: 3 scuola secondaria primo grado; 3 scuola secondaria secondo grado;
- d) genitori: 4 eletti così distribuiti: 2 scuola secondaria primo grado; 2 scuola secondaria secondo grado;
- e) studenti: 3 rappresentanti della scuola secondaria di secondo grado.
- f) personale non docente: 1 rappresentante.

L'appartenenza ai rispettivi settori (secondaria di primo e di secondo grado) dei docenti, del personale non docente e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del Consiglio di Istituto.

In caso di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti e personale non docente] o di frequenza dell'alunno [genitori]), il Gestore provvederà a sostituirlo, con apposita nomina, fino alle successive elezioni, rispettando la graduatoria delle elezioni. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, ed anche altri esperti esterni, a giudizio del presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

## **Art. 4 – Attribuzioni**

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, dei presidi, del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

In particolare:

- il Consiglio è convocato in prima seduta dal Gestore, che lo presiede fino all'elezione del presidente. Il Consiglio al completo elegge, tra i rappresentanti dei genitori, il presidente.
- L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono elettori tutti i membri del Consiglio, compresi i membri di diritto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio, eccetto i membri di diritto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (la metà più uno degli aventi diritto al voto). Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
- Il Consiglio elegge, sempre in prima seduta, anche un vice presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.
- Elegge nella prima seduta tra i propri membri la Giunta Esecutiva (vedi successivo articolo 9).
- Provvede, secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto, alla nomina dell'Organo di Garanzia;
- Il Consiglio definisce gli indirizzi generali per le attività delle scuole funzionanti nel proprio ambito sulla base delle finalità fondamentali del Piano dell'Offerta Formativa.
- Adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti dei vari gradi di scuola, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99).
- Provvede all'adozione di un regolamento interno di Istituto, che dovrà regolamentare le attività dei componenti della comunità scolastica.
- Prende visione e approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto con l'importo delle relative rette annuali.
- Approva l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia.
- Promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 – reti di scuole).
- Promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
- Propone all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali e i testi per le biblioteche.
- Regola forme e modalità per lo svolgimento di iniziative missionarie e di solidarietà che possono essere assunte dall'Istituto.
- Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe e interclasse ed esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto.

## **Art. 5 - Funzioni del Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Istituto elegge tra i membri del consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del consiglio, come previsto dall'art. 7.

Spetta al presidente convocare e presiedere le riunioni del consiglio di Istituto, stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli e le indicazioni della Giunta Esecutiva, in accordo con la procuratrice della legale rappresentante dell'Ente Gestore.

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al vice-presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del presidente, esercita, di diritto, tutte le sue funzioni. Nel caso di dimissioni del presidente o di cessazione di rappresentanza il consiglio provvederà all'elezione di un nuovo presidente.

## **Art. 6 - Durata in carica del Consiglio di Istituto**

Il Consiglio di Istituto dura in carica **tre anni** ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

In caso di esaurimento delle liste, alla prima assemblea dei genitori all'inizio del nuovo anno scolastico, si procederà a sostituire i membri uscenti con i rappresentanti eletti nei consigli di classe.

## **Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere**

Il Consiglio di Istituto si riunisce di norma due volte all'anno nel corso dell'anno scolastico, nei locali della scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il presidente provvede a far pervenire ai consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.

Le proposte per l'*ordine del giorno* per le riunioni devono essere presentate al presidente della Giunta Esecutiva (cioè al Gestore), almeno 8 giorni prima della riunione (compresi i festivi).

Il Presidente, tramite la segreteria della scuola, invierà l'elenco completo dell'"ordine del giorno" ai consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo "ordine del giorno" dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai consiglieri unitamente alla convocazione del consiglio.

Per la validità delle riunioni del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni del consiglio di Istituto, per estratto, vengono pubblicate nell'albo della Scuola e sono a disposizione del pubblico in segreteria.

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

## **Art. 8 - Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali**

Su convocazione del Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del Consiglio di Istituto, possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per i seguenti motivi:

- a) esame ed approvazione di modifiche allo statuto, in base all'art. 24;
- b) discussione e decisione su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Istituto, sotto la Presidenza della procuratrice della legale rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

## GIUNTA ESECUTIVA

### Art. 9 - Composizione e durata

La Giunta Esecutiva è composta:

- dal Gestore, che la presiede;
- dai Presidi;
- segretario dell'Istituto, che funge da segretario della giunta;
- n. 4 consiglieri eletti dal consiglio di Istituto e precisamente: un docente, un genitore, uno studente, un rappresentante del personale A.T.A.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva possono partecipare su invito del presidente della Giunta i coordinatori didattici, i presidi dei vari ordini di scuola e il presidente del consiglio di Istituto.

La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni. In caso di preventiva decadenza per dimissioni o per la perdita dei requisiti richiesti o per tre assenze consecutive ingiustificate, il Consiglio di Istituto procederà alla sostituzione a norma dell'art. 6.

### Art. 10 – Competenze

La Giunta Esecutiva esegue le delibere del Consiglio di Istituto, predispone i lavori, prepara gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio di Istituto, corredandoli di precise richieste e relazioni, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. I consiglieri che vogliono fare delle proposte da inserire nell'ordine del giorno in discussione nella riunione del Consiglio di Istituto, dovranno farle pervenire 8 giorni prima, compresi i festivi, al presidente della Giunta Esecutiva (cioè al Gestore).

### Art. 11 - Riunioni e delibere

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide solo se sono presenti il Presidente ed almeno tre membri di essa.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. Il Segretario dovrà redigerne relativo verbale.

## ORGANO DI GARANZIA

- **PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO** è composto:

- dal Gestore;
- dal Preside;
- n. 1 docente membro del Consiglio di Istituto;
- n. 2 rappresentanti dei genitori membri del Consiglio di Istituto;

- **PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO** è composto:

- dal Gestore;
- dal Preside;
- n. 1 docente membro del Consiglio di Istituto;
- n. 1 rappresentante dei genitori membro del Consiglio di Istituto;
- n. 1 rappresentante degli studenti della secondaria di II grado di scuola membro del Consiglio di Istituto.

Le funzioni dell'Organo di Garanzia sono i seguenti: contro le sanzioni disciplinari date dai

vari organi è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse (genitori e studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 15 giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine la sanzione non potrà che ritenersi confermata. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

La convocazione dell'Organo di Garanzia in prima seduta dovrà essere "perfetta" nella partecipazione di tutti i suoi componenti. In seconda seduta la partecipazione sarà relativa.

## **ALTRI ORGANI COLLEGIALI**

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del segretario di ogni assemblea a ciò incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

### **Art. 12 - COLLEGIO DOCENTI**

Il collegio docenti è formato da tutto il personale insegnante della scuola ed è presieduto dal coordinatore didattico o dal preside. Dura in carica un anno.

Competenze:

- a) programma l'attività annuale con lo scopo di adeguare i contenuti didattici ai fini educativi e di favorire il coordinamento interdisciplinare;
- b) formula proposte per l'impostazione dell'attività scolastica e dell'orario scolastico;
- c) procede alla verifica e alla valutazione del lavoro svolto;
- d) valuta e approva la scelta dei libri di testo da adottare;
- e) elabora il Piano dell'Offerta Formativa;
- f) sceglie, programma e delibera le attività educativo-didattiche annuali;
- g) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che seguono gli alunni.

### **Art. 13 - CONSIGLIO DI CLASSE**

Il consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado è costituito dal preside, dai docenti di ogni classe e da quattro rappresentanti dei genitori. Nella secondaria di secondo grado è costituito dal preside, dai docenti di ogni classe, due rappresentanti dei genitori e due degli studenti.

Ciascun consiglio dura in carica un anno.

I consigli di classe presieduti dal preside, con la sola presenza dei docenti, valutano i singoli alunni e la classe, riconoscono le attitudini di ciascun allievo al fine di promuoverne lo sviluppo e tengono conto del ritmo di apprendimento individuale.

Le competenze di questi organismi sono:

- a) approvare la programmazione didattica elaborata dai docenti;
- b) formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa, didattica e ad iniziative di sperimentazione;
- c) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra genitori e docenti;
- d) esprimere parere sull'adozione dei libri di testo;
- e) esprimere parere sul programma di sperimentazione metodologico - didattica proposta dai Docenti;
- f) proporre visite e viaggi di istruzione;
- g) esprimere parere, sullo svolgimento di attività integrative e di sostegno;
- h) con la sola presenza dei docenti, realizzare il coordinamento didattico e provvedere ai rapporti interdisciplinari e alla valutazione degli alunni.

Le riunioni dei vari Consigli devono aver luogo in orario extrascolastico. Non possono essere trattati casi di persone singole.

## **Art. 14 ASSEMBLEA DEI GENITORI**

L'assemblea dei genitori è costituita dai genitori della classe. I genitori si possono riunire in assemblea di classe o di ordine di scuola, indetta dai rappresentanti, con la presenza dei presidi e dei docenti della scuola. La richiesta scritta, con l'ordine del giorno, va inoltrata al gestore almeno cinque giorni prima della convocazione, concordando di volta in volta data e orario.

All'inizio dell'anno scolastico i presidi convocano le assemblee generali dei genitori per illustrare il Piano dell'Offerta Formativa e le iniziative della scuola. Entro il mese di ottobre i genitori delle classi sono convocati per eleggere i rappresentanti di classe.

L'elezione dei rappresentanti di classe avviene a scrutinio segreto, scegliendo tra i genitori della classe che si offrono come candidati.

Il numero dei genitori da eleggere è così determinato:

- a) n. 4 per ogni classe della scuola secondaria di primo grado;
- b) n. 2 per ogni classe della scuola secondaria di secondo grado.

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il coordinatore didattico o con il preside.

## **Art. 15 - ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI**

L'assemblea degli studenti è formata da tutti gli studenti della secondaria di secondo grado. È presieduta dai loro rappresentanti membri del consiglio di Istituto i quali:

- mantengono collegamenti con i rappresentanti degli studenti delle altre scuole del territorio;
- propongono attività formative-culturali e ludiche.

Gli studenti hanno diritto ad una assemblea mensile di classe (escluso il mese iniziale e finale delle lezioni). Il diritto di assemblea è sancito dall'art. 12 del D. Lgs 297/94.

Durante l'assemblea di classe – della durata massima di un'ora - l'insegnante deve essere presente in aula partecipando, se richiesto, all'assemblea e garantendo il rispetto dei principi democratici di partecipazione di ciascuno alla discussione. Nel caso gli studenti richiedano di discutere senza la presenza dell'insegnante, questi effettuerà la sorveglianza al di fuori dell'aula, riservandosi di intervenire in caso di necessità.

L'assemblea deve essere richiesta al preside almeno cinque giorni prima con la specifica dell'ordine del giorno, controfirmata dai rappresentanti di classe e dal docente in servizio.

Al termine dei lavori, il rappresentante di classe provvederà a redigere, su apposito registro, il verbale della riunione.

## **Art. 16 - Comitato degli studenti**

Il comitato degli studenti è formato dai due rappresentanti di tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado. Un insegnante ne è responsabile e coordinatore. Dura in carica 1 anno.

Gli studenti eleggono propri rappresentanti nei consigli di classe e nel consiglio di Istituto.

Le elezioni avvengono di norma in ottobre con modalità fissate dal preside in apposita circolare interna.

Gli studenti eleggono 2 rappresentanti della classe, che sono il riferimento per i docenti, il preside ed i compagni; essi partecipano ai consigli di classe.

Tutti gli studenti della classe votano e sono eleggibili.

Vengono eletti 3 rappresentanti degli studenti nel consiglio di Istituto.

È auspicabile l'adesione al Movimento Studenti Cattolici FIDAE che mira a riunire tutti gli studenti che condividono il progetto educativo e le finalità della Scuola Cattolica.

## **Art. 17 - Assemblea degli studenti della scuola secondaria di secondo grado**

Gli studenti hanno diritto a 3 assemblee di Istituto durante l'anno, autogestite.

Durante le assemblee, che si svolgono all'interno dell'Istituto, sono discussi argomenti proposti dagli studenti; nel caso in cui non vi siano proposte, l'assemblea non si effettua.

Nel progettare un'assemblea d'Istituto, il Comitato studentesco ne fissa la durata, le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno. L'assemblea può occupare l'intera mattinata, oppure solo parte di essa; la sua conclusione coincide con il termine dell'orario delle lezioni.

L'assemblea deve essere richiesta dai rappresentanti d'Istituto 5 giorni prima e controfirmata dal docente referente.

Il preside vigila sull'ordinato svolgimento delle assemblee attraverso docenti delegati, i quali presenzieranno ai lavori. Il mancato rispetto delle regole del vivere civile e della democrazia porta alla sospensione dell'assemblea d'Istituto.

Altri incontri nell'ambito delle attività didattiche, approvate dal Consiglio di Classe, possono essere concordati con eventuali partecipazioni di esperti.

## **NORME COMUNI**

### **Art. 18 - Interpretazione, integrazione e modificabilità dello "Statuto"**

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio di Istituto, previo esame e presentazione del punto in questione da parte della Giunta Esecutiva.

Il presente "Statuto" può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/5 dei membri del Consiglio di Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto alla procuratrice della legale rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio di Istituto, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.

### **Art. 19 - Vigore del presente Statuto**

Il presente Statuto, proposto dal Gestore della Scuola, discusso ed approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica, è rinnovato dall'1 settembre 2016, con l'approvazione del Consiglio di Istituto il 23 novembre 2016.

Castelletto, 25/10/2017